



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

e p.c.

Divisione I
va-1@mase.gov.it

Oggetto: Informativa legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, art. 10, comma 4,
versamento dei proventi derivanti dalle sanzioni acustiche.

Con riferimento all'oggetto, si chiede a codesta Associazione di dare la massima divulgazione
di tale informativa a tutte le Amministrazioni comunali.

L'art. 10, comma 4, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, come
modificato dal d.lgs. n. 42 del 2017, stabilisce che *"il 70 per cento delle somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del
bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai Comuni per il finanziamento dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per
territorio per l'attuazione dei controlli di competenza"*.

Alla luce della modifica normativa sopravvenuta la percentuale delle sanzioni amministrative
applicate che deve essere versata sul capitolo dello Stato (Capo 32, capitolo 2592, art. 19 del
bilancio dello Stato) è del 100%.

Quindi, sempre secondo la norma citata, il 70% di tale ammontare verrà successivamente
riassegnato su apposito capitolo dello Stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, per essere devoluto, con decreto del relativo Ministro, ai Comuni per il
finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della legge quadro sull'inquinamento
acustico n. 447 del 1995, e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per
l'attuazione dei controlli di competenza.

Il trasferimento di tali quote avviene a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di un importo relativo ad una sanzione amministrativa ex articolo 10 della legge quadro
sull'inquinamento acustico n. 447/1995.

ID Utente: 6486
ID Documento: VA_04-Set_01-6486_2025-0005
Data stesura: 26/02/2025

✓ Resp. Div.: Arpaia M.
Ufficio: VA_04
Data: 26/02/2025

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

A tal proposito si segnala che, da indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alle modalità di versamento dei proventi, ogni Comune dovrà effettuare, il versamento sul seguente codice IBAN, per il capitolo di entrata 2592/art. 19 del Bilancio dello Stato, relativo alle sanzioni per inquinamento acustico:

IT50W0100003245BE00000001UW

Si precisa che il sopariportato codice IBAN è valido per i pagamenti effettuati da qualunque Tesoreria, indipendentemente dalla Provincia presso la quale si effettua il versamento.

In relazione alle modalità di trasferimento delle risorse, i finanziamenti previsti per il pagamento delle sanzioni, ossia il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 della legge sopra citata, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono trasferiti ai Comuni ed alle ARPA/APPA territorialmente competenti in un'unica soluzione, da parte di questo Ministero nella misura seguente:

- il 70% della quota riassegnata al Ministero dell'Ambiente, ossia il 49% delle sanzioni introitate dai Comuni, sarà assegnato ai Comuni;
- il restante 30% della quota assegnata a questo Ministero, ossia il 21% delle sanzioni introitate dai Comuni, verrà destinato alle ARPA/APPA territorialmente competenti.

Si precisa che il trasferimento di tali risorse da parte del Ministero dell'Ambiente ai Comuni ed alla ARPA avverrà solo a seguito della riassegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei fondi sopra citati sull'apposito capitolo di Bilancio di questo Dicastero.

Infine, per le modalità di rendicontazione delle predette somme, i Comuni sono obbligati a seguire quanto dettato dall'articolo 10, comma 4-bis, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, ai sensi del quale:

“La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i Comuni del territorio di competenza”.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)